


affermata dal giudice senza, però, che lo stesso abbia tenuto in alcun conto la successiva e concatenata serie di sotto-eventi, tutti di natura interiore, come tali non agevolmente verificabili e certamente non prevedibili secondo il criterio della prognosi postuma, costituiti dai vari condizionamenti che si sarebbero verificati nella fattispecie (condizionamento, da parte della Commissione, dei soggetti istituzionali presenti alla riunione; condizionamento successivo del sistema informativo che recepì le dichiarazioni dei predetti soggetti istituzionali; determinazione nella cittadinanza di uno stato psicologico di rassicurazione, che condusse alla modificazione dei comportamenti prudenziali originariamente adottati; condizionamento della deliberazione finale di restare in casa nonostante le scosse “premonitrici”);

- sulla decisione dei cittadini aquilani poi deceduti o rimasti feriti di rimanere in casa avrebbe influito una serie di modalità del susseguirsi dei fenomeni naturali non governabili (la scossa distruttiva intervenne a distanza cinque giorni dall'ultimo sommovimento di consistente rilievo, seguito, quest'ultimo, da movimenti tellurici di scarsa significanza; le due scosse che precedettero quella fatale furono di intensità minore rispetto a quelle del 30 marzo 2009, e la seconda fu meno intensa della prima);
- nessuna regola di esperienza o legge psicologica di copertura consentirebbe di affermare che una differente comunicazione operata dai media o dalle autorità competenti avrebbe indotto la popolazione ad assumere comportamenti diversi da quelli effettivamente tenuti, dal momento che sarebbe possibile ipotizzare autonome spiegazioni alternative di natura personale e collettiva : sottovalutazione del rischi, assuefazione, accettazione fatalistica dell'evento dopo mesi di allarme, tendenza a minimizzare il rischio dopo numerosi casi di “falso allarme”;
- le notizie relative alle valutazioni operate dagli esperti sarebbero state mediate dai mezzi d'informazione in modo approssimativo e distorto (la difesa ha fatto riferimento esemplificativo al fatto che la prima intervista rilasciata da **De Bernardinis** fu mandata in onda come se egli fosse il portavoce ufficiale della Commissione e come se quelle dichiarazioni intervenissero a conclusione della



riunione). Inoltre, sarebbe troppo semplicistico immaginare un rapporto diretto tra “mezzo” e “massa”, senza adeguatamente considerare l’influenza che sul singolo – esposto ai rapporti interpersonali – potrebbe avere esercitato il gruppo di appartenenza (ambiente di lavoro, famiglia, amici, etc.);

- il giudice avrebbe ommesso di considerare il fenomeno di “blaming”, ovvero sia quel processo di attribuzione di colpa a un “nemico esterno”, individuabile nella fattispecie nei componenti della Commissione, venuti da fuori ed estranei alla realtà aquilana;
- la consulenza Ciccozzi sarebbe insuscettibile di valutazione processuale (in quanto utilizza un metodo d’indagine che si colloca al di fuori dello schema esplicativo proprio del processo penale e che è privo di autonomi e oggettivi riscontri empirici, fondandosi, invece, sull’esperienza personale dell’autore; è fondata su presupposti di fatto totalmente erronei – in essa attribuendosi alla Commissione in modo assolutamente arbitrario, affermazioni mai fatte durante la riunione o in comunicazioni successive riferibili agli “esperti”, i quali non dissero mai che la gente avrebbe potuto rimanere in casa anche in ipotesi di scosse allarmanti, né prescissero la pratica “*del poter restare a casa*” - ignora gli effetti distorsivi dei mezzi d’informazione; esclude il libero arbitrio delle vittime, il cui comportamento sarebbe stato regolato dalle rappresentazioni sociali).

Con riferimento alla valutazione del fatto illecito altrui, l’appellante ha evidenziato come mancherebbe la prova certa e specifica della conoscenza, da parte degli imputati, della concausa antecedente costituita dalla condizione di vulnerabilità non dell’intero patrimonio immobiliare della città di L’Aquila e dei paesi limitrofi, ma dei singoli edifici crollati nei quali si trovavano le vittime.

In un processo per omicidio colposo, infatti, l’attribuzione della colpa deve essere operata con riguardo al singolo evento morte o lesioni e al singolo processo causale. Il dato rappresentato dalla circostanza che gli eventi nefasti si verificarono a seguito di crolli di edifici in cemento armato (che si sarebbero detti meno vulnerabili), mentre edifici in muratura del 1700 resistettero all’enorme sollecitazione, imporrebbe particolare cautela nella valutazione del nesso di causalità. A tale riguardo, alcun rilievo potrebbe conferirsi al

cosiddetto “Rapporto Barberi” circa la vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, perché trattasi di studio assai remoto (1999) e, soprattutto, perché esso riguardava i soli edifici pubblici.


L'appellante ha poi rilevato come dalle indagini espletate sarebbe emerso che tutti i crolli si verificarono in ragione di difetti e carenze di progettazione, di utilizzo di materiale scadente e di altrettanto inefficace manutenzione, e da ciò deriverebbe la constatazione che ove tali difetti non vi fossero stati, quegli edifici non sarebbero crollati (giudizio controfattuale confermato dal prof. Antonelli, consulente del Pubblico Ministero e docente di Tecnica delle Costruzioni). Del resto, la percentuale degli immobili (sia in cemento armato che in muratura) che collassarono a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 fu bassissima (circa l'1% del complessivo patrimonio immobiliare) e i crolli avvennero con una localizzazione sparsa.

Con riferimento, infine, all'aspetto sanzionatorio, la difesa ha contestato l'eccessività della pena irrogata. In particolare, è stato evidenziato che la pena base sulla quale è stato poi operato l'aumento ai sensi dell'art. 589, comma 4, c.p. è stata individuata dal giudice tenendo conto del “*consistente numero di vittime e di persone offese*”, e che ciò rappresenterebbe un evidente errore.

Ed invero, poiché l'aumento deve essere calcolato sulla pena determinata per la più grave delle violazioni, ne conseguirebbe che giammai ai fini di detta determinazione il giudice possa tener conto della pluralità degli eventi e, cioè, dello stesso elemento di valutazione sul quale deve essere parametrato l'aumento di pena.

Ai fini dell'individuazione della base di calcolo, poi, il giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente sia la personalità di **Barberi**, sia il grado della sua colpa, in realtà modestissimo e di lievissima entità, ove si consideri il contributo da lui apportato in sede di riunione.

Ulteriore profilo di doglianza è costituito dalla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle condotte illecite poste in essere da terzi in sede di progettazione, costruzione e manutenzione degli edifici crollati, costituenti oggetto di plurimi processi penali avviati presso il Tribunale aquilano. Tali condotte sarebbero da considerare causa predominante e



prevalente nella produzione degli eventi. Di qui, la richiesta alla Corte di operare una più adeguata valutazione dei suddetti elementi, così da pervenire alla riduzione della sanzione entro limiti che consentano a **Barberi** di usufruire dei doppi benefici di legge.

E' stata, poi, invocata l'eliminazione delle pene accessorie (inapplicabili in caso di condanna per delitto colposo) ed è stata chiesta la riduzione della provvisionale stabilita (con sospensione dell'esecutività immediata), in considerazione del fatto che le vittime sono costituite parti civili anche nei processi penali pendenti e relativi ai singoli crolli e potrebbero, dunque, moltiplicare le richieste risarcitorie.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FILIPPO DINACCI NELL'INTERESSE DEGLI IMPUTATI DOLCE MAURO E DE BERNARDINIS BERNARDO.

Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità dell'impugnata sentenza a norma degli artt. 521 e 522 c.p.p. per avere il primo giudice dichiarato la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** Mauro nonostante il difetto di specifica contestazione al medesimo e, comunque, per aver affermato la responsabilità degli imputati per fatti diversi rispetto a quelli compendati nell'imputazione.

Al riguardo è stato evidenziato come nella parte motivazionale della sentenza fosse stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** con riferimento alla seguente affermazione tratta dal verbale della riunione della CGR in data 31-3-2009 ed a lui riferita ma dal medesimo mai pronunciata: *“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”*.

A sostegno di quanto sopra è stato evidenziato che dalla lettura sia della bozza sia del verbale della suindicata riunione si evinceva chiaro che l'imputato **Dolce** aveva pronunciato parole differenti, di talché il primo giudice era pervenuto ad un giudizio di condanna con riferimento ad una “condotta totalmente diversa rispetto a quella contestata” e nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello cui era attribuibile la suindicata affermazione, con

conseguenti stravolgimento dell'accusa, reale pregiudizio dei diritti della difesa e nullità della impugnata sentenza.

È stato altresì dedotto che la sentenza doveva ritenersi nulla anche sotto un diverso profilo atteso che, a fronte di una contestazione ben definita, erano state addebitate agli imputati le condotte, invece non contestate, costituite dalla omessa analisi e diffusione dei dati relativi alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e dall'omessa analisi e diffusione dei dati relativi all'esposizione della popolazione ad eventuali danni, assertivamente ricavabili dal sistema SIGE


Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti destinatari delle norme rubricate.

Nella specie è stata ritenuta erronea l'interpretazione del dato normativo effettuata dal primo giudice, sulla cui scorta gli obblighi in tema di previsione e prevenzione del rischio sismico ed in tema di informazione della popolazione erano stati ritenuti gravanti sugli imputati, sostenendosi che l'esatta interpretazione dell'inequivocabile sistema normativo inerente la Protezione Civile doveva indurre a ritenere tali obblighi non gravanti sui predetti imputati, in ragione della natura meramente consultiva e propositiva dei compiti della CGR nei confronti della Protezione Civile.

È stato inoltre rilevato come i dati normativi da cui detto ruolo si ricava (art. 9 L. n. 225/1992, art. 5, comma 3 bis, L. 401/2001) non potessero qualificarsi quali regole di cautela e non permettessero di ipotizzare in capo alla CGR alcuna posizione di garanzia, sia con riferimento alla "protezione", sia con riferimento al "controllo", e come dal compendio normativo inerente la Protezione Civile non fosse desumibile alcun dovere della CGR di comunicazione alla popolazione dei risultati degli studi effettuati sulla previsione dei rischi.

Gli imputati, pertanto, non avendo agito in violazione di legge né essendo titolari di una posizione di garanzia, andavano mandati assolti con le formule, in via gradata, "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il terzo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti membri della CGR.



Premessa l'interpretazione data dal primo giudice alle norme contenute nel decreto istitutivo della CGR, il DPCM n. 23582/2006, che, superando il dato nominalistico, gli aveva consentito di definire anche il ruolo, la qualità, le funzioni, i doveri e la responsabilità degli imputati **De Bernardinis, Selvaggi e Dolce**, non figuranti tra i componenti della CGR nominativamente indicati ai sensi dell'art. 2 del citato DPCM ma che, quali "partecipanti senza diritto di voto" a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, il 31 marzo 2009 avevano preso parte alla riunione "contribuendo, in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità dell'oggetto della stessa", l'appellante ha evidenziato come la motivazione della appellata sentenza non avesse colto nel segno non solo con riferimento all'interpretazione fornita del DPCM n. 23582/2006, ma anche con riferimento all'effettiva condotta tenuta dagli imputati da cui era stata ricavata la qualifica di "membri di fatto" della Commissione a norma dell'art. 3 del citato DPCM.

Quanto al primo punto l'appellante ha evidenziato che proprio la natura consultiva della CGR rispetto al Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art. 9 L. n. 225/1992 ostava alla commistione tra il DPC e la CGR, all'uopo sottolineando che se, come sopra delineato, la Commissione è organo consultivo e propositivo della Protezione Civile, appariva ovvio come la prima si ponesse in termini di alterità rispetto alla seconda ed ai suoi componenti, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente una incompatibilità funzionale a comporre la CGR per i soggetti appartenenti alla Protezione Civile, incompatibilità che si ricava dalla stessa dizione letterale dell'art. 3 del già citato DPCM che distingue fra i soggetti di cui la commissione è "composta" ed i soggetti che alla stessa "possono partecipare".


Ciò posto l'appellante ha evidenziato come gli odierni imputati **De Bernardinis e Dolce**, nelle rispettive qualità di Vice Capo Settore Tecnico Operativo della Protezione Civile e Direttore dell'Ufficio Sismico del DPC, non solo non potevano inquadrarsi tra i soggetti di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, come ritenuto dal primo giudice (direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'INGV), ma neppure tra i soggetti di cui al 3° comma di detto articolo, ossia gli esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile indicati in un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio da cui attingere in funzione delle esigenze.

Gli imputati, invece, andavano inquadrati tra i soggetti di cui al 5° comma del citato articolo (“alle riunioni della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del DPC e, su richiesta del medesimo, i Direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno”), e, in particolare, tra i soggetti “interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno” il che, all’evidenza, escludeva in capo agli stessi la qualifica di membri della CGR.

A riprova di quanto sopra è stato evidenziato che essi non risultavano infatti essere stati convocati al fine di apportare il proprio contributo tecnico scientifico in materia di sismologia, come poteva facilmente evincersi dalla mera lettura della lettera di convocazione della Commissione da parte del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, non ricomprendente i nomi degli imputati **De Bernardinis** e **Dolce**. Né, al di là del dato formale, avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che i predetti, rispettivamente ingegnere civile ed esperto di idraulica e meccanica dei fluidi, oltre a non poter ricoprire la qualità di membri della Commissione in ragione della suindicata incompatibilità, neppure potevano annoverarsi tra gli esperti o autorità competenti in materia di protezione civile e, pertanto, non erano in grado di contribuire in termini scientifici su temi altamente specialistici quali quelli oggetto della riunione in questione.

L’appellante ha quindi sottolineato che le argomentazioni sopra riportate, negando “a monte” la qualifica degli odierni imputati quali membri della CGR, risultava assorbente rispetto alle argomentazioni del primo giudice relative alla regolarità della convocazione della riunione ed al numero legale dei partecipanti.

Quanto poi al secondo punto, premesso che il primo giudice aveva comunque valutato dirimente per l’individuazione della qualità dei sette imputati e della natura giuridica della riunione del 31 marzo 2009 l’esame dell’attività in concreto posta in essere nel corso della riunione, e riportati i passi della sentenza inerenti ai ruoli svolti dai singoli imputati, da cui il primo giudice aveva ricavato come non si fosse trattato di una mera ricognizione di esperti, di verifica o di indagine, ex art. 3, comma 10°, DPCM n. 23582/2006, ma a tutti gli effetti di attività di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, così come previsto dagli articoli 2, 3 e 9 L. n. 225/1992 (avendo “ciascuno degli imputati nel corso di detta riunione apportato un significativo contributo, modulato sulla formazione scientifica e



professionale di ognuno”), l'appellante ha osservato come, viceversa, proprio dalla bozza del verbale della riunione e dal verbale stesso, oltre che dal contenuto delle deposizioni testimoniali rese dai soggetti presenti, non emergeva alcun dubbio in ordine al fatto che nessuno dei due odierni imputati aveva espresso pareri o giudizi tecnici in ordine all'oggetto della riunione, così come specificato nella convocazione.

Al riguardo è stato evidenziato come, in sostanza, l'imputato **De Bernardinis** si fosse limitato ad aprire i lavori e l'imputato **Dolce** si fosse limitato, all'inizio della riunione, a fornire una serie di dati oggettivi sulle registrazioni della rete accelerometrica nazionale in possesso del DPC in ordine alla situazione sismica in atto, oltre che ai danni prodotti, e, quindi, a riferire brevemente sulle modalità di ispezione delle parti non strutturali degli edifici scolastici che potevano aver subito danni per effetto della scossa del 30 marzo 2009 (quali informazioni utili per la Protezione Civile) astenendosi, quindi, entrambi, da effettuare considerazioni durante la discussione scientifica riservata ai componenti della CGR.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con le formule, in via gradata “ perché il fatto non sussiste” o “ per non aver commesso il fatto”.

Con il **quarto motivo** è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ravvisato la sussistenza di “violazioni cautelari” da parte degli imputati, i quali, viceversa, in quanto funzionari del DPC, avevano svolto correttamente la relativa funzione.



Al riguardo è stato dedotto che, come emergeva anche dalle deposizioni rese dal Capo del DPC, dott. Gabrielli, e dal responsabile della Sala Operativa di detto Dipartimento, dott.ssa Postiglione, gli imputati, quali funzionari operativi del DPC, erano stati presenti quali soggetti assolutamente incompetenti dal punto di vista scientifico, ma, al pari del Sindaco Cialente, dell'assessore regionale Stati e del viceprefetto Braga, competenti dal punto di vista operativo e che, come tali, dovevano rispondere esclusivamente del rispetto delle regole impartite dalle procedure per l'attivazione del Dipartimento in caso di emergenza, e quindi inerenti il post-evento.

È stato quindi sostenuto che gli imputati avevano sicuramente adempiuto ai compiti loro spettanti, tra l'altro ribadendo esplicitamente ed anche pubblicamente, in quanto autorità di Protezione Civile Nazionale, che l'unica risposta operativa possibile da porre in essere nel caso della sequenza sismica aquilana consisteva nel controllo delle strutture segnalate come danneggiate, nel rilevamento e monitoraggio dei danni e della loro evoluzione, nell'allertamento e nel rafforzamento del sistema di protezione civile locale.

Sul punto l'appellante ha evidenziato, tra l'altro, che né dalle fonti scientifiche ufficialmente accreditate, né dai vertici o membri esperti della CGR, né da ulteriori soggetti tecnici e scientifici non accreditati ma informati dei fatti, erano mai pervenuti suggerimenti, osservazioni o smentite rispetto a quanto pubblicamente dichiarato e alle scelte operative effettuate a seguito della riunione del 31 marzo 2009, e che inoltre il successivo andamento dello sciame aveva confermato la valutazione formulata dagli esperti, tanto che, tra gli altri, in data 3 aprile 2009 il prof. Moretti - esponente della comunità scientifica aquilana in quanto docente di Geologia presso l'Università dell'Aquila e già ricercatore del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) assorbito all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - aveva confermato l'evoluzione positiva assunta dalla sequenza sismica, in coerenza con le valutazioni effettuate dagli esperti della CGR.

Inoltre neppure all'esito della riunione del 31 marzo 2009 erano state fornite indicazioni che consentissero di adottare attività di protezione civile da parte degli odierni imputati diverse da "quelle previste per uno scenario predefinito rispetto a una scossa sismica di magnitudo inferiore a 4.2", quale era stata quella del 30 marzo 2009.

Quanto poi ai rapporti intercorsi tra la stampa e la Protezione Civile successivamente alla riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha contestato l'impostazione della sentenza impugnata, stando alla quale il compito di fornire al pubblico una informazione chiara, corretta e completa, in astratto spettante al DPC, nell'occasione era stato deliberatamente affidato ai membri della CGR, così eliminando il "filtro normativamente previsto tra il responso scientifico e la popolazione" di talché, "in linea con l'intendimento iniziale del capo del DPC, la comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione fu "diretta" e di fatto svolta dall'imputato **De Bernardinis** e dall'imputato **Barberi**, i quali, con le loro esternazioni, avrebbero accettato tale ruolo.



In particolare è stato evidenziato che dal contenuto dell'esame reso dal dott. Bertolaso si evinceva chiaro quali fossero stati gli obiettivi che il Capo Dipartimento intendeva perseguire con la convocazione della CGR ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che nell'occasione ne faceva le veci, e l'imputato **Dolce**, che lo assisteva, avrebbero dovuto attenersi, ed ossia:

- apprendere con chiarezza la situazione sismologica in atto attraverso le valutazioni e i pareri degli esperti di rischio sismico;
- fare in modo che anche le autorità, e, quindi, le strutture di protezione civile regionali e locali nonché periferiche dello Stato, prendessero contezza diretta di tali valutazioni e pareri al fine di poter adottare le conseguenti ed adeguate azioni di protezione civile di rispettiva competenza tra cui, in particolare, quella d'informazione della popolazione anche attraverso incontri con i giornalisti da tenersi dopo la riunione degli esperti ed assieme ad una rappresentanza della CGR.

A ciò andava aggiunto che nessuno dei due odierni imputati fu minimamente coinvolto nell'ideazione ed organizzazione dell'incontro con i giornalisti successivo alla riunione della CGR, incontro che fu invece curato dallo stesso Capo Dipartimento attraverso l'Ufficio Stampa posto alle sue dirette dipendenze, che a tal fine interagì anche con l'Ufficio Stampa della Regione Abruzzo, e tenuto peraltro conto che l'attività di informazione della popolazione competeva alle autorità locali.

Tale azione di "filtro" era stata invero attentamente evitata dall'imputato **De Bernardinis** - che nell'occasione faceva le veci del dott. Bertolaso - il quale, durante l'incontro con i giornalisti in occasione delle interviste collegate alla riunione, aveva lasciato all'imputato **Barberi**, quale vicepresidente della CGR che aveva presieduto la riunione degli esperti, l'esposizione delle valutazioni e dei pareri espressi dagli esperti, limitandosi ad una presentazione dei convenuti alla riunione ed a fornire una sintesi di quanto espresso dagli esperti.

Pertanto sia le modalità di svolgimento dell'incontro con i giornalisti sia le modalità della riunione degli esperti si erano rivelate rispettose della relativa normativa ed erano scaturite "evidentemente dagli obiettivi che il Capo Dipartimento aveva inteso perseguire" ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che ne faceva le veci, si era attenuto.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto".

Con il quinto motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto la condotta degli odierni imputati connotata da colpa, nonostante la correttezza delle affermazioni rese nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009 e l'insussistenza di contenuti rassicuranti.



Al riguardo l'appellante ha rilevato come, in ogni caso, la condotta degli imputati doveva ritenersi priva di rilevanza penale sotto il profilo della correttezza delle loro affermazioni.

Nella specie, premessi i passi della sentenza inerenti ai criteri di valutazione della condotta svolta dagli imputati nel corso della riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha preliminarmente evidenziato:

- che, come sopra già evidenziato, le norme da cui muoveva il provvedimento impugnato per ricavarne la colpevolezza degli imputati non si rivolgevano ai propri assistiti, con la conseguenza che, avendo il primo giudice dato atto che il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati non era di tipo scientifico ma normativo, era venuto meno il presupposto su cui fondare eventuali responsabilità, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo commissivo, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo omissivo;
- che, in ogni caso, la valutazione del rischio derivante da un ipotetico sisma distruttivo non poteva prescindere dalla prevedibilità del medesimo, essendo evidente che l'analisi del rischio derivante da un evento naturalistico imprevedibile, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto ignorarlo.

Ciò posto, l'appellante ha ritenuto in primo luogo che tutte le affermazioni di cui al capo di imputazione dovevano ritenersi "assolutamente corrette".

In particolare è stato evidenziato come le affermazioni secondo cui *"non è possibile fare previsioni ... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici ... la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce un fenomeno precursore ... qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*, contrariamente a



quanto ritenuto dal primo giudice, erano da sempre unanimemente approvate in sede scientifica, senza alcuna contestazione, come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di previsione dei terremoti, a breve o medio termine, di repliche, di precursori, e ciò tanto più tenuto conto del fatto che, all'evidenza, "chi parlava intendeva riferirsi a una previsione deterministica o, perlomeno, ad una previsione con alta probabilità di successo".

Del pari dovevano valutarsi corrette le affermazioni sulla cui scorta *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi ... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta ... non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*, come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di catalogo storico dei terremoti italiani, periodi di ritorno, capacità delle faglie del territorio italiano di scatenare terremoti, studi di previsione basati su modelli probabilistici non stazionari ma dipendenti dal tempo.

Ancora, circa l'affermazione *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*, è stato evidenziato, oltre quanto sopra, che, alla luce dell'analisi della sequenza sismica che aveva preceduto il terremoto del 6 aprile 2009, condotta post-evento da ricercatori dell'INGV con modelli probabilistici quantitativi, era emerso che il giorno 5 aprile 2009, alle 8,00 a.m. la probabilità assoluta che si verificasse una scossa di magnitudine superiore a 5.5 nelle ventiquattro ore successive era pari allo 0,01% e come la stessa probabilità, calcolata il 6 aprile alle ore 1,00 a. m. e, pertanto, dopo le due scosse del precedente 5 aprile, era risultata pari allo 0,5%. Ancora minore tale probabilità sarebbe stata se riferita ad una scossa di magnitudo pari o superiore a 6,3 (come quella quindi verificatasi), il che peraltro evidenziava il fatto che la probabilità di falsi allarmi rimaneva ben maggiore del 99%. E ciò a prescindere dalla circostanza che in nessuno dei paesi ad alta pericolosità sismica, quali Cina, Grecia, Giappone, Russia e Stati Uniti, esista una procedura che stabilisce come utilizzare una previsione probabilistica ai fini di Protezione civile.


Quanto poi all'affermazione del primo giudice sulla cui scorta la conclusione rassegnata dall'imputato **Barberi** secondo cui *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una*

sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca” appariva in insanabile contrasto con le affermazioni in tema di riconducibilità delle variazioni anomale della sismicità alla categoria dei fenomeni precursori contenute nel testo “Proteggersi dal terremoto, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice era incorso in un *“macroscopico errore”*”.

Quest’ultimo aveva infatti sottolineato che in detto testo, che vedeva quale coautore proprio l’imputato **Dolce**, nella individuazione dei segnali proposti come precursori, le variazioni anomale della sismicità occupavano il primo posto e che nella lista dei cinque precursori compilata dalla Internecional Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) ben tre risultavano basati sulle anomalie della sismicità, mentre non solo l’imputato **Dolce**, non avendo competenza in materia, non aveva mai scritto nulla di simile, avendo contribuito alla stesura del testo con riferimento ai capitoli relativi ai soli profili ingegneristici, ma, da una lettura completa del paragrafo 3.1 del testo in questione, e in particolare dalle relative conclusioni, si evinceva altresì che la stessa IASPEI non aveva affatto individuato nelle sequenze di scosse di bassa magnitudo un precursore sismico “convalidato”.

L’appellante sul punto ha altresì evidenziato che, nonostante le premesse della sentenza e contrariamente ad esse, il primo giudice aveva valutato rilevante ai fini dell’accertamento della penale responsabilità degli imputati la correttezza scientifica delle affermazioni assertivamente rese dai medesimi.

È stato quindi stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva omissso di valorizzare la circostanza di rilievo, sebbene chiaramente emersa in sede dibattimentale, che determinate informazioni potenzialmente utili per “ipotizzare un forte terremoto” possono essere acquisite esclusivamente a seguito dell’evento stesso, come puntualmente chiarito dal c.t. delle difese prof. Gasparini in sede di escussione testimoniale. Tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dal contenuto della deposizione testimoniale resa dal teste d’accusa dott. Marzocchi, era rimasta ulteriormente suffragata dal dato, del pari emerso in sede dibattimentale ed ignorato dal primo giudice, costituito dalla mancata conoscenza dell’effettiva posizione e dell’effettiva dimensione della faglia che aveva prodotto il



terremoto del 6 aprile 2009, ossia la faglia di Paganica, cui nessuno studioso aveva precedentemente attribuito un ruolo principale nell'attività sismica dell'Aquila, imputata principalmente ad altre faglie "più chiare dagli studi geologici".

Ancora, l'appellante ha confutato l'interpretazione fornita dal primo giudice alla frase riportata nel capo d'imputazione ed attribuibile all'imputato **Calvi** *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*.

Stando alla motivazione dell'appellata sentenza, invero, detta frase era stata pronunciata "con chiaro riferimento all'aspettativa per il futuro ed alla possibile evoluzione dello sciame in corso" e, come tale, doveva ritenersi idonea a rassicurare la popolazione circa l'evenienza di un forte sisma (come peraltro percepito dal teste d'accusa Viceprefetto Braga Gianluca).

Al riguardo l'appellante, premesso che le affermazioni in questione attenevano a profili ingegneristici e non sismologici, ha stigmatizzato il fatto che il primo giudice avesse omissso di considerare, oltre alla corretta analisi grammaticale delle proposizioni in oggetto, il contenuto delle deposizioni testimoniali rese dagli altri testi a carico Leone Altero, Dirigente del Servizio Programmazione di Protezione Civile della Regione Abruzzo, e Salvatori Lorella, funzionario del DPC che nella riunione della CGR del 30 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, presenti sin dall'inizio alla riunione differentemente dal Viceprefetto Braga. Dette deposizioni giustificavano infatti una interpretazione della dichiarazione dell'imputato **Calvi** in senso diametralmente opposto a quella fatta propria dal Tribunale, avendo i predetti percepito la suindicata frase quale priva di alcun valore prognostico in quanto riferibile a quanto già accaduto (*"alla scossa del giorno precedente"*, *"alle scosse che erano state registrate, per le quali era stato fatto il rapporto di evento, era stata fatta l'analisi scientifica"*).

E ciò senza tener conto che il Viceprefetto Braga, oltre ad essere giunto in ritardo alla riunione, per le sue competenze non era affatto in grado di comprendere "un'istanza prettamente tecnica", quale quella effettuata dall'imputato **Dolce**, peraltro collegata al


discorso iniziale relativo alle verifiche dei danni in corso all'Aquila che il predetto Braga non aveva neppure avuto modo di ascoltare.

Quanto sopra esposto e ritenuto, stando alla tesi difensiva, trovava conferma sia nell'analisi grammaticale del testo, laddove l'avverbio "quindi", utilizzato prima della locuzione "da attendersi", secondo le regole della grammatica italiana, doveva intendersi in senso analogo al sinonimo "perciò", ricollegabile esclusivamente al passato, sia nella bozza del verbale della riunione risalente al 3 aprile 2009, nella quale il concetto risultava espresso in maniera molto chiara nel punto in cui venivano riportate le seguenti parole riferibili all'imputato **Calvi**: "quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero avere provocato danni, sono coerenti con la magnitudo".

Ancora, quanto all'intervista rilasciata al dott. Colacito dall'imputato **De Bernardinis** in ordine alla "normalità" del fenomeno sismico in atto in territorio aquilano ed "allo scarico di energia", è stato *in primis* stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva erroneamente parcellizzato le risposte ed affermazioni dell'imputato ed analizzato prima il termine "normale" e poi il concetto di "scarico di energia" arrivando a conclusioni erranee. Infatti, dalla lettura integrale dell'intervista si evinceva chiaro che l'imputato si era limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni ed interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell'INGV, anche attraverso i comunicati ufficiali datati 17 febbraio e 12 marzo 2009, e che dette informazioni consentivano di ritenere che la sequenza sismica in atto rientrasse nella "normalità" nel quadro della sismicità italiana e, in particolare, del territorio aquilano.

L'appellante, riportato l'intero testo dell'intervista, ha poi sostenuto che l'imputato **De Bernardinis** non aveva rassicurato nessuno, né rivolto alcun appello tranquillizzante alla popolazione, né tanto meno invitato i cittadini a rimanere a casa e brindare con un bicchiere di vino.

In particolare, quanto ai profili scientifici, è stato evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di intervista contenevano due ordini di concetti: il primo inerente alla "normalità" del fenomeno sismico in atto nel territorio abruzzese nel senso che trattasi di territorio notoriamente soggetto a rischio sismico e, pertanto, soggetto "normalmente" ad eventi sismici, ed il secondo, al primo correlato, inerente lo stato di attenzione che doveva



comunque essere mantenuto dalla cittadinanza stanziata su territori sismici. Non era quindi dato comprendere come tali dichiarazioni potessero essere state poste alla base dell'affermazione che l'imputato **De Bernardinis** fosse venuto meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla sua qualità ed alla sua funzione volte alla previsione ed alla prevenzione nonché ai doveri di informazione chiara, corretta e completa, come invece ritenuto dal primo giudice.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'appellante con riferimento alla successiva dichiarazione dell'imputato **De Bernardinis** relativa allo "scarico di energia", atteso che questi nell'occasione aveva chiaramente dato atto di aver appreso quanto riferito dalla "comunità scientifica" - come dal medesimo esplicitato in sede di esame e comprovato dalle notizie Ansa riportate - di talché l'affermazione "la situazione è favorevole" non poteva affatto intendersi come una valutazione personale ovvero una prognosi, ma costituiva una mera presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rappresentata da vari studiosi della materia e riportata dalla stampa.

Quanto al concetto dello "scarico di energia" è stato inoltre evidenziato come allo stesso avessero fatto riferimento sia il dott. Braga in sede di escussione testimoniale ("quindi un'onda sismica sicuramente rappresenta una riduzione dell'energia immagazzinata"), sia il dott. Bertolaso in sede di esame, in quanto "ovviamente" appreso dall'INGV nonché dall'Ansa del 30 marzo 2009 inerente le dichiarazioni del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV, come comprovato dalla documentazione richiamata da Bertolaso e prodotta all'udienza dell'11 aprile 2011.

Pertanto le affermazioni dell'imputato **De Bernardinis** dovevano ritenersi assolutamente corrette, atteso che lo stesso non aveva tranquillizzato nessuno - così come chiaramente emergeva dall'intero contenuto dell'intervista e del video della stessa -, non aveva formulato alcuna valutazione previsionale e si era attenuto alle informazioni scientifiche disponibili.


L'appellante ha quindi confutato che, così come invece ritenuto dal Tribunale, le affermazioni sui temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della "normalità" del fenomeno e dello scarico di energia possedessero un'indubbia valenza rassicurante.

Sul punto è stato evidenziato come l'effetto rassicurante delle dichiarazioni degli imputati era stato ricavato dal primo giudice fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dall'assessore regionale Daniela Stati antecedentemente alla riunione della CGR, nella fase di chiusura della medesima e successivamente ad essa, ma che le argomentazioni del primo giudice non potevano essere condivise sia in ragione della inattendibilità della teste, che in dibattimento neppure aveva esitato ad affermare di aver firmato un verbale che non esisteva, sia in ragione dell'assoluto contrasto di dette dichiarazioni con quanto dichiarato dai testi d'accusa Leone Altero e Cialente Massimo. Quest'ultimo, in particolare, Sindaco della città dell'Aquila, alla domanda del primo giudice se la sua percezione del rischio della situazione che stava vivendo la sua città fosse mutata all'esito della partecipazione alla riunione della CGR, aveva risposto senza mezzi termini "assolutamente immutata".

Del pari il teste Leone aveva dato atto che era uscito da detta riunione così come era entrato e che l'unico elemento in base al quale si era sentito di poter tranquillizzare sua moglie era dato dal fatto che abitavano in un edificio "costruito con strutture armate".

Pertanto, la verifica dibattimentale, a fronte delle dichiarazioni dell'assessore Stati, aveva fornito due contributi di segno opposto in merito al fatto che le dichiarazioni rese nel corso della riunione della CGR avessero indotto un effetto rassicurante. E ciò conformemente alla lettura complessiva del verbale di detta riunione che non conteneva alcun invito esplicito alla popolazione a rimanere presso le proprie abitazioni in quanto non si sarebbe verificata alcuna scossa sismica di rilievo, né alcun termine che potesse generare equivoci né, infine, alcuna allusione, come poteva facilmente evincersi dai seguenti passaggi: *"non è possibile fare previsioni... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici... qualunque previsione non ha fondamento scientifico... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta..."*.

L'appellante ha inoltre sostenuto come l'insussistenza di contenuti rassicuranti emergenti dalla riunione della CGR del 31 marzo 2009 era confermata da un'ulteriore argomentazione di tipo logico, ossia dal fatto che uno dei motivi per cui la riunione era stata indetta era rappresentato dal comunicato stampa diramato il giorno precedente dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale Abruzzese con cui si affermava



testualmente: *“non ci sono i presupposti per prevedere da parte delle strutture preposte altre scosse sismiche di alcuna intensità”*, riportato dall’Ansa di Pescara il medesimo giorno nei seguenti termini: *“nell’Aquilano non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità. Lo rende noto la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile”, con precisazione di come tutte le informazioni di diverso contenuto fossero da ritenere “false e prive di ogni fondamento”*.

Orbene se uno dei motivi di detta convocazione era stato proprio quello di smentire il contenuto, quello sì altamente tranquillizzante, del comunicato della Protezione Civile Regionale proprio in quanto non era possibile operare previsioni sui terremoti, non poteva “che negarsi a monte” che la medesima riunione potesse aver tranquillizzato i cittadini. Ed infatti “la riunione era stata convocata proprio per evitare rassicurazioni e, coerentemente, all’esito della medesima, non furono rilasciate dichiarazioni rassicuranti”.

L’appellante ha poi evidenziato che la stessa visione dell’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** evidenziava come questi, all’espressa domanda sulla possibilità di tranquillizzare la popolazione, avesse risposto decisamente in maniera negativa, scuotendo anche il capo, ed ha poi riportato i passi significativi, ai fini difensivi, di detta intervista, del tutto trascurati dall’accusa, sottolineando come il predetto avesse esortato la popolazione aquilana a non abbandonare i sistemi atavici di autotutela ed a stringersi e proteggersi reciprocamente (*“... noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d’ansia, capendo esattamente che dobbiamo affrontare determinate situazioni, dobbiamo affrontarle, essere pronti ... nella mia memoria di fanciullo ... mi raccontavano della sismicità ... e di come loro stessi erano pronti ad affrontarli ... deve essere un popolo ... preparato a convivere con questa situazione ... io chiedo ai cittadini ... agli abitanti, alla popolazione di starci vicino e di stare vicino a loro stessi”*).

Quanto poi al riferimento al bicchiere di vino che l’imputato avrebbe invitato a bere, è stato rimarcato come questi null’altro ebbe a fare che rispondere alla battuta dell’intervistatore, il dott. Colacito, che era stato l’unico ad aver rivolto un invito “a farsi un bicchiere di vino”. Doveva quindi ritenersi smentito l’assunto secondo il quale l’imputato **De Bernardinis** aveva contribuito a tranquillizzare la popolazione aquilana mediante l’invito a restare o tornare a casa ed a bere un bicchiere di buon vino.

Ciò posto, l'appellante ha evidenziato l'ulteriore circostanza, ritenuta di assoluto rilievo nell'accertamento della penale responsabilità degli imputati, costituita dal fatto che l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** al dott. Colacito era stata realizzata prima e non dopo la riunione della CGR, circostanza svalutata dal primo giudice sulla scorta del fatto che comunque i suoi contenuti erano riferibili alle valutazioni della commissione sulla scorta del fatto che la verifica dibattimentale avrebbe dimostrato che tra l'intervista rilasciata ed i temi affrontati nel corso della riunione vi era "un'assoluta identità di argomenti, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni".

Detta impostazione è stata valutata dall'appellante come inaccettabile in quanto: non poteva ritenersi superabile un dato oggettivo; era stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da terzi cui lo stesso non aveva in alcun modo cooperato; non rispondeva al vero che le affermazioni rese dall'imputato coincidessero con le affermazioni di cui al verbale della riunione, come evidenziato mediante un confronto tra il contenuto di detto verbale e l'intervista rilasciata.

In particolare, è stato evidenziato che la sentenza non riportava stralci del verbale e della relativa bozza contenenti riferimenti ai concetti di "*scarico di energia*" e di "*normalità*" per il mero fatto che dette tematiche non erano state affatto trattate, essendo stato effettuato solo un iniziale riferimento al concetto dello scarico di energia senza poi che l'argomento fosse stato sviluppato, il che permetteva pertanto di "smentire" le deposizioni in senso contrario rese dai testi Stati e Del Pinto, da ritenersi sul punto "frutto di un ricordo confuso".

Con riferimento alla teste Stati l'appellante ha rilevato come il primo giudice avesse trascurato la circostanza di assoluto rilievo costituita dall'intervista rilasciata dalla medesima il 23 marzo 2009, nel cui corso erano stati espressi concetti sovrapponibili alle dichiarazioni dibattimentali, cosicché non poteva affatto escludersi che il suo ricordo fosse riferito non tanto a quanto comunicato in sede della riunione della CGR ma a ciò che le era già precedentemente noto.

Pertanto, la stessa Stati aveva riferito che, a seguito dell'introduzione effettuata dall'imputato **Barberi**, non si era più parlato dello "*scarico di energia*", per cui doveva ritenersi che l'argomento fosse stato soltanto accennato ma non sviluppato. Da ciò traeva conferma il fatto che, differentemente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza,

l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** non costituisse affatto il "*manifesto*" della riunione, assunto che risultava altresì smentito, sotto il profilo controfattuale, dal contenuto della seconda intervista rilasciata dal predetto - mai pubblicata né mandata in onda - nient'affatto coincidente con il contenuto della prima e punto tranquillizzante.

Quanto sopra smentiva altresì in radice l'argomentazione del primo giudice sulla scorta della quale, benché il verbale ufficiale della riunione della CGR e la relativa bozza non fossero mai stati pubblicati prima della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il contenuto della riunione sarebbe stato propalato dall'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** antecedentemente alla riunione stessa.

Sul punto, da ultimo, l'appellante ha dedotto che neppure poteva valutarsi favorevolmente alla tesi accusatoria il fatto che nell'edizione del Tg1 RAI nazionale delle ore 20,00 del 31 marzo 2009 si fosse dato atto che gli esperti assicuravano sui fenomeni sismici aquilani - qualificati quali un mero sciame sismico, una situazione normale - e che anche le reti Mediaset avessero dato atto che per la Protezione Civile non vi era pericolo, atteso che tali emergenze risultavano smentite dal contenuto del verbale e della relativa bozza della riunione nonché dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** successivamente alla stessa.

Quanto, ancora, alle pretese "omissioni" di cui all'impugnata sentenza e, in particolare, alla corretta valutazione della prevedibilità del rischio, che gli imputati non avrebbero compiuto, alla conseguente completa informazione che gli imputati non avrebbero fornito, nonché alla differenziazione tra l'impossibilità scientifica di prevedere il terremoto quale fenomeno naturale e l'impossibilità di prevederne il rischio, l'appellante, riportati i passi fondamentali della sentenza al riguardo, ne ha dedotto la erroneità sia nel merito che nel metodo.

In particolare è stato evidenziato come il primo giudice avesse ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati per non aver previsto una probabilità, con conseguente negazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato proprio al fine di evitare condanne fondate su giudizi probabilistici, ed avesse banalizzato le argomentazioni difensive relegandole a superficiali sillogismi.


La sentenza impugnata, infatti, ignorando le considerazioni devolute sul punto, aveva affermato la sussistenza di una condotta colposa sviluppando una concezione di colpa non conosciuta all'ordinamento giuridico e facente perno non su un evento ma su una mera eventualità dell'evento stesso ovvero sul rischio del suo verificarsi, concezione che, pertanto, confliggeva sia con i criteri di prevedibilità ed evitabilità di per sé non riferibili al rischio di una probabilità statistica, sia con il principio di tassatività, sia, ancora, con il principio di personalità dell'imputazione.

Al riguardo è stato peraltro stigmatizzato che il primo giudice aveva in sostanza rimproverato agli imputati di aver omesso l'analisi degli indicatori a loro conoscenza per formulare un adeguato giudizio di probabilità del rischio a fini di prevenzione, laddove la riunione era volta a "fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane", così contraddicendo la sua stessa premessa secondo la quale l'unica base di partenza per individuare profili di colpa era rappresentata dalla struttura del capo d'imputazione e giungendo infine ad addebitare agli imputati una colpa neanche contestata.

Con riferimento, quindi, ai singoli indicatori di rischio, quanto alla mancata analisi della storia sismica dell'Aquila, è stato dedotto come era rimasto acclarato che l'utilizzo dei cataloghi storici dei terremoti al fine di valutare il valore premonitore degli sciami sismici doveva ritenersi assolutamente inefficace in ragione della incompletezza di dette raccolte, ed è stato sostenuto come ciò neutralizzasse l'assunto del primo giudice secondo il quale il dato rappresentato dalla storia sismica della città dell'Aquila costituiva un valido indicatore da considerare e valutare nell'analisi del rischio sismico.

Quanto alla mancata valutazione dello sciame sismico in atto, l'appellante ha in sostanza dedotto che erano state dal primo giudice riprodotte le medesime argomentazioni in ordine alla pretesa colpa generica, laddove lo stesso aveva fondato il proprio giudizio di rimproverabilità sulla mancata analisi della variazione anomala della sismicità, ed ha ribadito, quindi, le considerazioni già sopra svolte in ordine al volume "Proteggersi dai terremoti".

Al riguardo, poi, delle previsioni probabilistiche, che il primo giudice aveva ritenuto possibili sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche, tra cui anche il contenuto

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are some initials that appear to be 'df'. On the right, there is a large, stylized signature that looks like a capital 'K' or 'R' with a long vertical stroke.

dell'articolo pubblicato nel n. 3 del quadrimestrale "Progettazione sismica" dal titolo "Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche" a firma, tra gli altri, degli imputati **Boschi** e **Selvaggi**, e lo studio dell'imputato **Boschi** pubblicato nel 1995 sulla rivista americana "Bulletin of the sismological society of America" (oltre che sul contenuto delle deposizioni dei testi dott.ssa Renata Rotondi, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Matematica Applicata e di Tecnologie Informatiche di Milano, e del prof. Mazzocchi), l'appellante, premesso che i dati contenuti nelle cosiddette mappe di pericolosità erano ampiamente conosciuti dalle amministrazioni pubbliche locali e che le stesse apparivano ben poco utili ai fini operativi fornendo risultati discostanti e riferendosi ad aree molto ampie ed a lunghi intervalli temporali, ha evidenziato che proprio lo studio da ultimo citato a firma dell'imputato **Boschi**, in cui era stato individuato l'Appennino Aquilano come area in cui era più elevata la probabilità di un terremoto violento nel ventennio 1995-2015, confermava la fallacia del modello adottato nella misura in cui prevedeva con una probabilità del 100% il verificarsi di un terremoto entro cinque anni, ossia entro il 2000, evento non verificatosi. Pertanto è stato rimarcato come, dimostrata sia l'inefficacia di detti studi ai fini operativi che la irrilevanza dello sciame sismico per la formulazione di un giudizio probabilistico, doveva ritenersi del tutto erroneo censurare la condotta degli imputati per non aver dato atto nella riunione di dette conoscenze.

È stato inoltre sottolineato come sostenere che, alla fine, lo studio **Boschi** fosse stato confermato dal verificarsi del sisma del 6 aprile 2009 aveva comportato una valutazione *ex post* sulla sussistenza dell'elemento soggettivo che, invece, presuppone una valutazione *ex ante*. Analoghe argomentazioni sono state sviluppate con riferimento allo studio della dott.ssa Rotondi ed all'articolo firmato dagli imputati **Boschi** e **Selvaggi**.

È stato ancora evidenziato come la faglia di Paganica che aveva scatenato il terremoto del 6 aprile 2009 non era mai stata presa in considerazione nei vari modelli elaborati dagli studiosi e, soprattutto, come il vero obiettivo della riunione non era stato costituito dalla dissertazione in ordine a studi teorici più o meno affidabili ma era stato solo quello di fornire informazioni ai fini operativi relativamente alla vicenda sismologica in atto, a fronte di allarmismi ingiustificati e comunicati non corretti.

Quanto, ancora, al fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici, l'appellante ha preliminarmente rilevato che la tematica relativa agli studi sulla vulnerabilità degli edifici esulava dalla contestazione in quanto non rappresentava né l'oggetto né lo scopo della riunione, di talché il primo giudice aveva introdotto temi d'accusa assolutamente estranei rispetto alla contestazione.

Ciò posto, è stato evidenziato che, anche qualora si fosse voluto ritenere il contrario, i termini della questione non sarebbero mutati atteso che tutti gli studi in materia di cui si era dato conto nel corso del dibattimento "non consentivano comunque di fornire informazioni predittive circa la vulnerabilità degli edifici privati", ossia degli unici edifici di interesse nel presente processo, rimarcandosi, in particolare, che il censimento e gli studi relativi non avevano specificatamente riguardato né gli edifici privati né quelli in cemento armato.

È stato quindi evidenziato come dovessero ritenersi erronee le argomentazioni cui il primo giudice si era rifatto per stigmatizzare la difesa degli imputati e, in particolare, dell'imputato **Barberi**, sulla cui base l'unica forma di mitigazione del rischio sismico sarebbe consistita nel rigoroso rispetto della normativa edilizia antisismica.

Al riguardo, premesso che gli studi sopra indicati concernevano i soli edifici pubblici ed in muratura e premesso altresì che l'imputazione concerneva la mancata comunicazione di dati alla popolazione come condotta riprovevole, l'appellante ha evidenziato che detti studi erano da anni nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche locali le quali pertanto non avevano alcun bisogno di attingerli dal contenuto della riunione della CGR nella cui disponibilità, di contro, non era certo lo studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in cemento armato svolto, su incarico della Regione Abruzzo, dalla Abruzzo Engineering, di talché, al più, si sarebbero potute fornire indicazioni generiche sulla maggiore sicurezza degli edifici in cemento armato rispetto a quelli realizzati in muratura prima dell'anno 1915, anno in cui i comuni della provincia dell'Aquila furono classificati quale zona sismica, con l'effetto di indurre la cittadinanza aquilana a permanere negli edifici in cemento armato, ossia proprio in quelli che si erano rivelati fatali, essendo la maggior parte dei decessi avvenuti proprio per il crollo di edifici in cemento armato.



Anche al riguardo, quindi, il primo giudice si era affidato ad un giudizio *ex post*, in quanto solo successivamente al terremoto si era potuto affermare che sarebbe stato preferibile abbandonare le proprie abitazioni da parte delle vittime.

Quanto, da ultimo, al fattore di rischio costituito dalla “esposizione”, ossia dall’insieme delle vite umane e dei beni materiali che, in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati a causa di una forte scossa, l’appellante, posto che ogni questione relativa al sistema SIGE - cui aveva fatto riferimento il primo giudice al fine di dimostrare la completezza e attendibilità dei dati relativi anche all’esposizione della zona dell’Aquila che erano stati nella disponibilità degli imputati nel corso della riunione della CGR del 31 marzo 2009 - doveva ritenersi estranea alla imputazione, ha evidenziato come le risultanze dibattimentali avessero invece dimostrato l’irrilevanza del sistema SIGE ai fini della previsione di un sisma violento e dei rischi ad esso connessi, atteso: che lo stesso può essere attivato esclusivamente a seguito di una scossa tellurica superiore a magnitudo 4.2 al fine di stimare i danni di un terremoto già avvenuto; che, comunque, detta valutazione dei danni assume un valore solo orientativo, rientrando i dati “in una forbice molto ampia”; che i dati inseriti nel sistema non riguardano i singoli edifici bensì “sezioni censuarie” (gruppo di edifici).

Non poteva pertanto rimproverarsi agli imputati di non aver analizzato e diffuso dati non solo assolutamente inefficaci ai fini di previsione e prevenzione ma che erano altresì già nella disponibilità delle autorità locali sin dall’anno 2007. Né poteva essere rimproverato agli imputati il fatto di aver omesso di evidenziare alle autorità locali la presenza di numerosi studenti nel centro storico della città dell’Aquila, trattandosi di dati che non potevano non essere già noti al Sindaco, al Rettore dell’Università dell’Aquila ed alle altre autorità locali e che non rientravano invece nelle conoscenze degli imputati.

Concludendo, quindi, in merito alle condotte degli imputati, è stato evidenziato: che tutte le motivazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del primo giudice si erano rivelate fallaci; che, in particolare, era stata rimproverata agli imputati la mancata analisi e divulgazione di dati non confortati scientificamente e da ritenersi assolutamente inefficaci ai fini operativi; infine che era stata rimproverata agli imputati l’omessa complessiva ricerca ed analisi di tutti gli indicatori di rischio tenendo conto di dati statistici,


storici, scientifici e conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, nonostante il perimetro disegnato dal capo d'imputazione non prevedesse detta attività.

Passando, quindi, alla disamina dell'elemento della colpa, l'appellante ha evidenziato come il primo giudice avesse fornito uno schema di colpa sconosciuto all'ordinamento giuridico, ascrivendo agli imputati, in sostanza, non di non aver previsto le morti e lesioni poi verificatesi, ma di non aver previsto il rischio che ciò potesse accadere e, quindi, di non aver previsto "una probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno".

La nozione di rischio individuata dal primo giudice conteneva inoltre due concetti assolutamente confliggenti con il giudizio di prevedibilità e prevenibilità dell'evento mediante valutazione da compiere *ex ante* su cui si fonda l'accertamento della colpa. Ed infatti il giudizio di prevedibilità era stato fondato non sull'evento tipico del reato contestato ma su un'evenienza probabile e potenziale quale il rischio, così, da un lato, anticipando l'evento dannoso al rischio e, dall'altro, omettendo la verifica in ordine alla prevedibilità degli eventi considerati dalle norme contestate.

Al riguardo è stato dedotto che le argomentazioni riportate nella sentenza appellata a confutazione di quelle difensive di cui sopra, ne costituivano una replica solo apparente.

Il primo giudice aveva invero comunque finito per trattare un reato di evento, quale quello in esame, alla stregua di un reato di mera condotta, accedendo ad un diritto penale del rischio a discapito del diritto penale classico incentrato sul disvalore dell'evento; lo stesso aveva poi negato che il giudizio di prevedibilità/evitabilità potesse essere ricondotto all'evento naturale del terremoto ricollegandolo all'analisi del rischio sismico e, quindi, ad un'evenienza probabile e potenziale, così introducendo una ipotesi di rischio che aveva finito per mascherare una forma di responsabilità oggettiva. Altro errore in cui era incorso il primo giudice era stato poi quello di non cogliere la differenza esistente tra il rischio sismico ed altri tipi di rischio rispetto ai quali la violazione di specifiche regole cautelari può effettivamente integrare una responsabilità colposa, atteso che nel caso del rischio sismico, essendo non prevedibile il terremoto *ex ante*, neppure poteva ritenersi prevedibile il relativo rischio.



Sotto altro profilo è stato evidenziato come l'impugnata sentenza avesse ignorato il principio, collegato al concetto d'imperizia, sulla cui scorta nei casi che impongono la soluzione di problemi di specifica difficoltà, come quello in questione, *“l'esclusione della colpa è la regola e l'imputazione colposa l'eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme”*, e pertanto, in sostanza, nelle fattispecie di errore macroscopico, sulla scorta dell'art. 2236 cc.

Procedendo poi all'analisi delle specifiche posizioni degli imputati, quanto alla posizione dell'imputato **Dolce** è stato *in primis* evidenziato come nello stesso capo d'imputazione non gli fosse stata contestata alcuna “osservazione” effettuata nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009. La frase riportata nel capo d'imputazione, già sopra riportata, inerente i picchi di accelerazione ed i conseguenti danni alle strutture non era infatti attribuibile all'imputato **Dolce** ma, come già evidenziato mediante la comparazione del verbale della riunione e della relativa bozza, all'imputato **Calvi**.

L'imputato **Dolce**, invece, lungi da svolgere valutazioni in materia sismologica e dal formulare previsioni, si era limitato ad introdurre le problematiche oggetto di discussione ed a riferire dati oggettivi quali l'intensità e la durata delle scosse già verificatesi e si era quindi astenuto dal partecipare alla discussione scientifica, fornendo esclusivamente una valutazione strettamente attinente al proprio ruolo istituzionale di funzionario della Protezione Civile ed alle proprie competenze di ingegnere strutturista con riferimento alla scossa già prodottasi il 30 marzo 2009, riprendendo le affermazioni precedentemente rese dall'imputato **Calvi** e traendone le indicazioni da fornire ai tecnici delle amministrazioni locali in ordine ai rilievi dei danni subiti dalle costruzioni a seguito di detta scossa.

La condotta tenuta dall'imputato **Dolce**, pertanto, oltre che a palesarsi quale eziologicamente non connessa all'evento, neppure risultava in sé connotata dalla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia di cui alla colpa “normale” valutabile *ex ante* sulla scorta del parametro dell'agente modello.

Il ruolo dal medesimo ricoperto gli consentiva infatti di fornire valutazioni in ordine ai danni alle strutture che poteva aver causato il sisma del 30 marzo 2009, ma non certo di prevedere il rischio di un terremoto futuro, rischio peraltro, come già evidenziato, non prevedibile *ex ante* neppure sulla scorta delle conoscenze scientifiche che, secondo la

sentenza impugnata, l'agente modello avrebbe dovuto comunque acquisire dalla comunità scientifica.

Né, infine, poteva essere rimproverato all'imputato **Dolce** alcunché in ordine alla vulnerabilità degli edifici, in quanto l'oggetto della riunione non era certo quello di fornire dati in ordine alla vulnerabilità degli edifici e tenuto conto di tutte le argomentazioni al riguardo già sopra riportate.

Passando, quindi, alla disamina della posizione rivestita dall'imputato **De Bernardinis** Bernardo, è stato sostenuto che nell'ambito della riunione della CGR lo stesso si era limitato ad aprire i lavori e, al termine della discussione, a porre la questione "*sul tipo ed entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare*" all'evidenza riferita al sisma verificatosi il precedente 30 marzo 2009, mentre, quanto alla già citata intervista, sono state reiterate le argomentazioni di cui sopra, affermandosi conclusivamente che anche le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** non potevano ritenersi contrarie alle regole cautelari ovvero all'ordinaria diligenza valutata alla stregua del criterio del cosiddetto agente modello.

Nella specie è stato sostenuto che proprio dal punto di vista dell'agente modello non solo non era possibile prevedere il rischio di un'imminente forte scossa di terremoto ma neppure prevedere che determinate dichiarazioni avrebbero potuto indurre alcuni cittadini aquilani a non uscire di casa nell'eventualità di una forte scossa di terremoto, tanto più che l'imputato aveva fatto esplicito riferimento alla cultura atavica dell'autotutela.

È stata quindi confutata la considerazione del primo giudice sulla cui scorta gli imputati **Dolce e De Bernardinis**, facendo parte della cerchia "*dei migliori*", dovevano ritenersi più rimproverabili, evidenziandosi come proprio sulla scorta delle suindicate competenze specifiche dei medesimi non poteva che escludersi che essi facessero parte dei migliori con riferimento all'area della sismologia, l'unica branca scientifica da considerare rispetto agli scopi che si prefiggeva la suindicata riunione.

Infine e per mera completezza è stato sottolineato come non potesse rimproverarsi agli imputati **Dolce e De Bernardinis** di non aver proceduto ad eventuali rettifiche degli articoli di stampa che avevano riportato in maniera inesatta il contenuto di talune affermazioni.

Al riguardo, premesso che gli stessi, pur non avendo per la loro posizione alcuna responsabilità né alcun compito diretto nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo delle modalità e dei risultati della comunicazione attraverso gli organi di informazione (di competenza dell'Ufficio Stampa che era posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento), perseguivano tuttavia un'attività di acquisizione delle informazioni di interesse in materia di protezione civile attraverso la rassegna stampa quotidiana del Dipartimento ed i lanci delle diverse agenzie, e premesso altresì che tale attività veniva puntualmente sollecitata dallo stesso Ufficio Stampa nel caso di eventi di interesse, di talché l'imputato **De Bernardinis** monitorava anche l'informazione relativa alla situazione sismica abruzzese a partire dai primi mesi 2009, è stato chiarito che, fino alla data del 5 aprile 2009, l'attività di monitoraggio e controllo degli effetti dell'incontro con i giornalisti del 31 marzo 2009 e delle interviste collegate, non aveva rivelato l'esistenza di articoli distorti.

Anche per tutti i motivi che precedono, pertanto, l'appellante ha invocato l'assoluzione dei propri assistiti con le formule, in via gradata, "perché il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato".

Con il sesto motivo di appello è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e i rubricati decessi e lesioni.

Sul punto l'appellante ha dedotto che il primo giudice era giunto a ritenere provato il nesso di causalità in base ad una ricostruzione parziale di quanto era emerso dal compendio probatorio acquisito, valorizzando in modo esclusivo l'esame condotto dalla pubblica accusa e dai difensori delle parti civili ed omettendo di considerare le dichiarazioni assunte in sede di verifica dibattimentale nella loro globalità.

Nella specie è stato dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dall'integrale lettura di tutte le deposizioni testimoniali emergeva come quanto riferito dai testi non potesse affatto ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio causalmente idoneo ad aver indotto le vittime del terremoto a rimanere all'interno delle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.


In merito, è stato in primo luogo evidenziato come l'appellata sentenza avesse omissis di valorizzare il dato di fondamentale rilievo costituito dal fatto che nessuno dei testimoni aveva riferito che i soggetti deceduti o rimasti feriti indicati nell'imputazione, il precedente 30 marzo 2009 - data ritenuta dal primo giudice quale "spartiacque" su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime - pur essendo usciti dalla loro abitazione, avessero poi passato la notte fuori casa, ad eccezione dei coniugi Liberati e della studentessa Ilaria Rambaldi che aveva trascorso la notte a Lanciano presso l'abitazione dei propri genitori, dovendo il mattino seguente sottoporsi ad una visita medica in Pisa.

È stato, inoltre, evidenziato che dalle acquisite deposizioni testimoniali, qualora lette in maniera completa, si evinceva chiaro che la volontà delle vittime in alcuni casi era stata indiscutibilmente condizionata dagli stessi prossimi congiunti e come alcune dichiarazioni risultassero assolutamente prive di credibilità e, pertanto, insufficienti a comprovare l'ipotesi accusatoria, specificandosi a detto ultimo riguardo che per scarsa credibilità non voleva intendersi che i testimoni avessero reso affermazioni proditoriamente non genuine ma che i medesimi fossero stati inconsapevolmente oggetto di suggestioni, ossia che il loro ricordo fosse stato condizionato da elementi informativi appresi successivamente ai fatti oggetto del giudizio.

Ancora, è stato evidenziato come tutte le denunce inerenti i fatti per i quali si procede erano state proposte molti mesi dopo ed in alcuni casi anche un anno dopo il sisma, successivamente alle già presentate denunce con riferimento ai crolli degli edifici ed allorquando era ormai nota l'indagine relativa al presente procedimento, il che non poteva escludere che l'iniziativa giudiziaria che aveva in qualche modo additato come responsabile dei decessi la CGR avesse condizionato sul piano psichico i testimoni.

A ciò andava aggiunta la considerazione che, nel narrare del mutamento di abitudini dopo la riunione del 31 marzo 2009, molti testimoni avevano fatto riferimento a tempi assolutamente remoti e risalenti alla loro infanzia, il che non poteva che indubbiare l'efficacia probatoria del dato volto a dimostrare che il preteso mutamento di abitudine fosse addebitabile alla condotta degli odierni imputati.

L'appellante ha quindi dettagliatamente analizzato le deposizioni rese dai testimoni con riferimento a ogni singolo decesso e a ogni singola lesione di cui in rubrica, evidenziandone



i passaggi ritenuti fondamentali ai fini difensivi trascurati dal primo giudice, argomentando in ordine alla credibilità dei testi, alle contraddizioni intrinseche o estrinseche delle acquisite deposizioni ed a tutti quegli elementi comunque emersi che avrebbero dovuto indurre ad escludere la certezza del nesso causale, così come configurato dall'accusa e ritenuto dal primo giudice.

In conclusione, è stato dato atto che proprio l'adesione alla metodologia adottata dal primo giudice ai fini della ricostruzione del processo motivazionale delle vittime, se condotta tenendo conto dei dati fattuali e delle argomentazioni sopra evidenziate, avrebbe dovuto condurre ad una sentenza assolutoria atteso che anche qualora si fosse voluto ritenere la plausibilità dell'ipotesi accusatoria, non potevano comunque escludersi ipotesi eziologiche alternative.

Né, ancora, poteva trascurarsi come molti dei testimoni esaminati fossero portatori di interessi propri e fossero stati oggetto nel corso dell'escussione testimoniale di plurime contestazioni, molte delle quali relative a fatti e circostanze evidenziate nel corso dell'indagine e che gli stessi si erano poi ben guardati di riferire in dibattimento. Sul punto è stato altresì evidenziato come la circostanza che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione assumesse assoluto rilievo in riferimento alla attendibilità di tutti quei testimoni che avevano dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009 riferendo però l'accaduto a non più di "due o tre occasioni", dovendosi da ciò evincere o la inattendibilità dei testimoni o la insussistenza di un sostanziale mutamento di abitudini nel periodo successivo al 30 marzo 2009.

È stato poi evidenziato che la scossa avvenuta alla mezzanotte del 30 marzo 2009 era stata di magnitudo praticamente pari alla seconda scossa avvenuta la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, antecedentemente a quella distruttiva, e, ciò nonostante, il 30 marzo, sulla scorta delle acquisite deposizioni, le vittime, sebbene allontanatesi dalla loro abitazione, vi avevano tuttavia fatto rientro, di talché doveva ritenersi che coloro che avevano trascorso la notte del 30 marzo in casa a maggior ragione vi avevano trascorso in casa la notte del 5 aprile, indipendentemente dalle presunte successive rassicurazioni.


Infine è stato dedotto che neppure sussisteva alcuna “*norma di cautela ufficiale*” che indicasse di uscire fuori casa dopo una scossa e, *a fortiori*, che definisse la durata dell’allontanamento dalla propria abitazione, ciò tanto più tenuto conto che non è possibile stabilire se e quando possa pervenire un evento maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette “*repliche*” al fine di garantire la salvaguardia della vita umana.

L’appellante, quindi, dato atto che il primo giudice aveva individuato la cosiddetta “legge di copertura” idonea a ricollegare alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39 del 5 e 6 aprile 2009 nel cosiddetto “*modello delle rappresentazioni sociali*”, teoria rappresentata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. Ciccozzi, ne ha contestato il fondamento ed ha dedotto che la stessa non poteva considerarsi idonea a costituire una legge scientifica di copertura in quanto ancorata al solo senso comune.

Lo stesso consulente aveva peraltro ammesso di non aver esaminato tutte le testimonianze, di fatto selezionandole a sua discrezione ed al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Lo stesso consulente, inoltre, in sede di escussione testimoniale, aveva dato prova della mancanza di obiettività scientifica della propria teoria, in sostanza basata sulle proprie personali convinzioni, peraltro pubblicamente espresse ben prima di ricevere l’incarico, e della sua parzialità.

Di contro, il primo giudice aveva ommesso di valutare il valido contributo offerto dai consulenti della difesa, prof. Marcellini per quanto concerne il versante sociologico e della scienza delle comunicazioni, e prof.ri Cappa e Smeraldi per quanto concerne il versante neurologico e psichico, i quali, dopo avere esaminato tutte le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, avevano sviluppato osservazioni di carattere scientifico.

In particolare il primo aveva argomentato in ordine: alla probabilità che una comunicazione possa condizionare i comportamenti dei destinatari, vicina allo zero; alla differenza tra il messaggio realmente diffuso e quello effettivamente compreso sulla scorta di una percezione selettiva, con conseguente “*decodifica aberrante*” del messaggio stesso (come poteva desumersi dal fatto che alcuni testimoni avevano dato atto di aver percepito l’intervista quale tranquillante ma non erano stati tuttavia poi in grado di riferirne il contenuto); alla ipotizzabile ricerca di un capro espiatorio; alle interazioni comunicative



entro la rete di relazioni interpersonali che concorrono, quelle sì, in modo determinante, a creare e cristallizzare la rappresentazione del rischio e l'adeguatezza dei comportamenti protettivi da adottare.

Da dette argomentazioni conseguiva che, pur volendo accedere all'impostazione in base alla quale la sussistenza del nesso causale deve passare per una legge di copertura, nel caso di specie detto nesso eziologico doveva andare escluso.

Del pari i prof.ri Cappa e Smeraldi avevano ritenuto inverosimile che le informazioni fornite dagli esperti potessero aver condotto ad una radicale trasformazione di atteggiamenti arcaici e comunque preesistenti nella popolazione, dimostrando come in una situazione definibile quale "decisione in condizioni di ambiguità" (come era quella nella quale si erano venuti a trovare i cittadini del territorio aquilano) i meccanismi deputati alla decisione individuale siano soggetti ad un limitato potere da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile, quale la CGR, avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Quindi, premesso che il primo giudice aveva ritenuto provato il nesso di causalità anche a prescindere dalla legge scientifica di copertura proposta dal consulente dell'accusa, sulla base di generalizzate regole di esperienza, l'appellante ha dedotto che tuttavia le massime di esperienza possono trovare approvazione solo qualora siano fondate su verifiche empiriche, non contraddette, e che comportino la prova del fatto con esclusione di soluzioni alternative, il che non era stato affatto nella specie, avendo il primo giudice "travestito" da massime di esperienza argomentazioni mutate dalla "teoria delle rappresentazioni sociali" proposta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Un ulteriore ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria in punto di nesso eziologico sarebbe poi stato costituito dalle informazioni rassicuranti e dalle dichiarazioni di contenuto analogo, se non identico, rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione, antecedenti alla riunione della CGR, anch'esse provenienti da fonti scientifiche accreditate (dott. Moretti, docente di geologia all'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti, Giampaolo Giuliani).

Detto dato ostava infatti a ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che le vittime di cui all'imputazione fossero state indotte in maniera esclusiva dalle informazioni scientifiche fornite dagli imputati a rimanere in casa la notte tra il 5 aprile ed il 6 aprile, non potendo al riguardo condividersi le argomentazioni del primo giudice sulla cui scorta le indicazioni fornite dagli imputati avevano una maggiore capacità di persuasione, provenendo anche le precedenti da esperti in materia.



Inoltre non potevano non incidere sulla valutazione del nesso causale le informazioni riportate sulla stampa dopo l'1 aprile 2009, mai di natura rassicurante né ricollegabili agli odierni imputati, dovendosi al riguardo constatare che nei giorni immediatamente precedenti al sisma nessun organo di informazione aveva riportato messaggi tranquillanti.

Ai fini dell'accertamento del nesso causale, ancora, non potevano trascurarsi il ruolo dei media rispetto alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 e, in particolare, i cosiddetti *"anomali percorsi dell'intervista del prof. De Bernardinis"*, realizzata prima della riunione e diffusa successivamente ad essa, senza che ne fosse stato specificato il momento di realizzazione.

Al riguardo l'appellante, pur avendo dato atto che il primo giudice aveva tenuto conto di detta circostanza, ha tuttavia ribadito come l'argomentazione del medesimo assertivamente atta a superare detto dato oggettivo, ossia che comunque l'intervista costituisse il *"manifesto della riunione"*, non fosse punto condivisibile, come già rilevato in sede di disamina del quarto motivo di appello.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che, a tutto voler concedere, non poteva escludersi l'interruzione del nesso causale alla stregua del disposto dell'art. 41, comma 3, c.p., in ragione della comprovata causa preesistente, costituita dalla vulnerabilità degli edifici riferibile a errori di progettazione o esecuzione, e che al riguardo non erano condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine al fatto che detti errori non costituissero fattori eccezionali, anormali e atipici, e, pertanto, assolutamente imprevedibili, così rientrando nella sfera della prevedibilità e, quindi, nella rimproverabilità della condotta.

In particolare l'appellante ha ribadito come gli studi sulla vulnerabilità degli edifici, cui si era riferito il primo giudice, avevano ad oggetto esclusivamente gli edifici pubblici



strategici, in particolare in muratura, e non quelli privati, ossia proprio quelli in cui avevano trovato la morte o erano rimasti feriti i soggetti indicati nel capo di imputazione, sulla cui vulnerabilità gli accertamenti erano stati eseguiti solo a campione e su dati “poveri”, dal che derivava che il crollo dei quattordici edifici in cui si erano verificati gli eventi *sub judice* non poteva in alcun modo essere previsto, ciò tanto più considerando che i crolli avevano riguardato esclusivamente l’1% del patrimonio edilizio privato aquilano.

L’appellante ha quindi criticato le argomentazioni del primo giudice in ordine alla individuazione del cosiddetto “*comportamento alternativo lecito*”, ossia del comportamento che gli odierni imputati avrebbero dovuto tenere al fine di evitare l’evento, evidenziando che le condotte individuate dal primo giudice quale comportamento alternativo lecito inerivano piuttosto alla verifica dell’efficacia causale della condotta e che, comunque, anche a voler ritenere che dette condotte potessero qualificarsi come comportamento alternativo lecito, alla luce di tutte le emergenze istruttorie non si sarebbe potuto comunque sostenere che le stesse avrebbero potuto evitare l’evento antigiuridico oltre ogni ragionevole dubbio.

In ogni caso, quanto alla posizione degli imputati **Dolce e De Bernardinis**, è stato evidenziato che nessuno di essi, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo della protezione civile, sarebbe stato in grado di porre in essere una condotta idonea a prevenire il rischio.

In sede di “considerazioni conclusive” in tema di nesso causale, l’appellante ha evidenziato come la verifica volta a dimostrare se l’evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta degli odierni imputati, risultava impossibile in ragione delle caratteristiche informative che avevano connotato il terremoto aquilano e che non a caso l’appellata sentenza aveva tralasciato il necessario giudizio contro-fattuale con riferimento a tutti i fattori intervenuti prima dell’evento.

È stato inoltre stigmatizzato il fatto che il primo giudice si era riferito a categorie giuridiche non espressamente normate e collegate dalla giurisprudenza alla determinazione di una condotta costituente reato che nel caso in esame erano state mutate con riferimento ad una fattispecie disomogenea: era stato infatti invocato il nesso di causalità psichica non per dimostrarne l’efficacia determinatrice nella consumazione del reato (come ad esempio nell’istituto del concorso morale) ma per dimostrare la rilevanza di una condotta al fine

della realizzazione di una diversa condotta non costituente reato da parte di un terzo. Stando alla tesi accusatoria, accolta dal primo giudice, gli imputati avrebbero infatti cagionato un evento non dandogli direttamente causa ma determinando in un diverso soggetto un particolare atteggiamento psicologico sulla cui base quest'ultimo si era risolto a porre in essere la condotta direttamente collegata all'evento.

Ebbene, da detta costruzione giuridica scaturivano due ordini di problemi: il primo consistito nel fatto che era stata in sostanza creata una fattispecie normativa di autore mediato su base colposa, cui ostava il principio di stretta legalità; il secondo costituito dalla semplice considerazione che la condotta del soggetto "determinato" dall'altrui convincimento costituiva di per sé un fattore interruttivo del nesso causale.


Oltre a ciò, andava evidenziato come l'impostazione del primo giudice aveva di fatto derubricato il tema di prova ad una sorta di giudizio di valore che, per definizione, tende a sottrarsi ad ogni dimostrazione. A tutto concedere e pur volendosi accogliere l'erronea impostazione basata sulla causalità psichica, è stato dedotto che sarebbe occorso un rigoroso accertamento probatorio che non poteva prescindere da una legge di copertura scientifica, il che non era stato, come sopra già evidenziato.

Da ultimo è stato dedotto che anche a voler ritenere la condotta rubricata come omissiva, sarebbe comunque difettata la posizione di garanzia in capo agli imputati.

Anche sulla scorta delle suindicate argomentazioni è stata quindi invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il settimo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile nella fattispecie concreta in esame l'istituto della cooperazione nel delitto colposo.

In merito, posto che il primo giudice era giunto a configurare la fattispecie prevista dall'art.113 c.p. sulla scorta di un "intreccio cooperativo" in base al quale tutti gli imputati sarebbero stati consapevoli del proprio contributo agendo in cooperazione colposa, è stato in primo luogo sostenuto che al fine dell'integrazione di detto istituto è necessario che la condotta di ciascuno dei cooperanti, distintamente considerata, sia di per sé connotata dalla



colpa, il che non era stato affatto con riferimento agli imputati **Dolce e De Bernardinis** stante la dimostrata liceità della loro condotta ed addirittura in difetto di contestate condotte commissive riferibili all'imputato **Dolce**.

Lo stesso primo giudice, inoltre, aveva ammesso che le affermazioni di ogni singolo imputato, distintamente considerate, non risultavano connotate da una particolare rimproverabilità, così di fatto negando l'esistenza di uno dei presupposti necessari al fine dell'integrazione della cooperazione colposa.

È stato infine dedotto che l'istituto giuridico della cooperazione colposa necessita altresì che tra le condotte sussista un legame psicologico, mentre nel caso in esame ogni singola affermazione resa da ciascuno degli imputati era riconducibile esclusivamente a se stesso.

Anche per detta ragione è stata pertanto invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con l'ottavo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità degli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendosi che tutte le argomentazioni già svolte inducevano a ritenere che l'acquisito compendio probatorio non consentisse di giungere a una pronuncia di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" sia con riferimento al nesso causale sia con riferimento alla posizione soggettiva degli imputati **Dolce e De Bernardinis**.

Con il nono motivo è stata dedotta la erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata individuato una pena base eccessiva e per aver operato sulla stessa un aumento ex art. 589, 4° comma, c.p. parimenti eccessivo e, per l'effetto, determinato una pena incongrua.

Nella specie, è stato dedotto che, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale doveva ritenersi incongrua tenuto conto della qualità degli odierni imputati, della loro irreprensibile condotta processuale e delle modalità dell'azione che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a determinare la pena base nel minimo edittale ed a operare un aumento minimo a titolo di continuazione, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge.

Con il decimo motivo è stato dedotto che erroneamente il primo giudice aveva applicato ad entrambi gli imputati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, cui ostava il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non sono applicabili nel caso di condanna per delitto colposo.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. MARCELLO MELANDRI
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BOSCHI ENZO.**

L'avv. Marcello Melandri, difensore di **Boschi Enzo**, ha invocato l'assoluzione del proprio assistito per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato .

La sentenza di primo grado, infatti, non terrebbe in alcun conto risultanze di prova di segno contrario alla tesi della Pubblica Accusa.

Emergerebbe inequivocabilmente dal materiale probatorio acquisito e, in particolare, dalla lettura della bozza del verbale della seduta, che nessuno degli esperti partecipanti alla riunione del 30 marzo 2009 (non qualificabile, comunque, come riunione della CGR, con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata nel capo d'imputazione, la cui violazione è stata contestata come colpa specifica) tranquillizzò la popolazione aquilana e che, anzi, furono adoperate espressioni con le quali non venne affatto esclusa la possibilità di una forte scossa. La sola certezza sulla quale gli scienziati convennero fu quella relativa all'impossibilità di prevedere il verificarsi di un sisma sulla base di rilevazioni di gas radon.

La frase pronunciata dall'assessore Stati in conclusione di riunione (e, cioè, che avrebbe, sulla base di quanto appreso in quella sede, rassicurato la popolazione), oltre a non essere stata ascoltata da **Boschi**, sarebbe stata riferita, con evidente chiarezza, al reale problema che assillava la stessa, rappresentato dall'allarmismo creato tra la popolazione da alcune incontrollate voci sulla prevedibilità del sisma. Ma la prova più evidente dell'assenza di ogni messaggio tranquillizzante da parte degli scienziati l'avrebbe fornita il Sindaco Cialente, il quale ha riferito in giudizio che uscì dalla riunione più preoccupato di quanto non lo fosse all'inizio della stessa.

Né qualcuno degli imputati avrebbe mai confermato l'assunto secondo il quale lo sciame sismico rappresentava, tutto sommato, un elemento favorevole, in quanto consentiva lo "scarico di energia". Tale concetto fu espresso soltanto da **Barberi** in apertura di riunione, allorquando egli, al solo fine di chiedere agli scienziati presenti cosa ne pensassero (peraltro senza ricevere al riguardo alcuna risposta) intese richiamare le affermazioni in tal senso fatte in precedenza dal Capo del DPC, Bertolaso. Il concetto, peraltro, era stato ribadito solo dal Vice Capo della Protezione Civile, **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva da lui rilasciata all'emittente TV Uno prima della riunione, ma la teste Salvatori ha ribadito in aula che la questione non fu oggetto di analisi da parte degli esperti.

Con riferimento alla bozza della riunione e al verbale successivamente redatto, ha osservato il difensore come gli aquilani non ne ebbero alcuna contezza e come, comunque, mai il loro contenuto avrebbe potuto tranquillizzarli, poiché gli scienziati affermarono che la sequenza sismica non preannunciava alcunché, ma focalizzava l'attenzione su una zona sismogenetica nella quale, prima o poi, un grosso terremoto avrebbe avuto luogo.

E' stato contestato, da parte della difesa, l'assunto – rimasto del tutto indimostrato - secondo il quale la presenza del Sindaco Cialente, dell'Assessore Stati e del dott. Leone sarebbe stato, da un lato, indispensabile al fine di consentire la regolare costituzione della Commissione e, dall'altro, il mezzo per permettere la divulgazione diretta e immediata dell'esito della riunione, essendosi ommesso di considerare, da parte del primo giudice, la funzione meramente consultiva della Commissione medesima, la quale conclude ordinariamente i propri lavori con una delibera (inesistente, nel caso di specie), posta a disposizione della Protezione Civile, istituzione sulla quale esclusivamente incombe l'onere comunicativo. Sarebbe, dunque, del tutto arbitrario parlare di una comune strategia informativa predeterminata, alla quale i membri della Commissione non si sarebbero sottratti (**Boschi** non avrebbe potuto evitare una conferenza stampa della cui indizione nulla sapeva e alla quale non partecipò).


In sostanza, ha sostenuto l'appellante, i partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009 affermarono con certezza l'elevata sismicità della zona dell'aquilano, non esclusero la possibilità di futuri terremoti, precisarono che lo sciame sismico non era un sicuro precursore, che non era possibile fare prognosi certe e che qualsiasi previsione

deterministica non avrebbe avuto alcun fondamento scientifico; non dissero affatto che lo sciame sismico era un fenomeno non pericoloso e non preoccupante, non parlarono del presunto benefico effetto dello “scarico di energia”, fecero previsioni sui danni riferendole, tuttavia, non a una probabile forte scossa imminente, ma all’ipotesi di persistenza dello sciame sismico. E, dunque, non diedero alcun messaggio tranquillizzante alla cittadinanza.

L’affermazione per cui il contenuto dell’intervista rilasciata prima della riunione da **De Bernardinis** altro non sarebbe stato che il manifesto dell’esito della stessa, sarebbe il frutto di pure illazioni, poiché nessuno degli esperti ha mai condiviso le valutazioni in quella sede espresse (sullo scarico di energia) e, anzi, non v’è prova che gli stessi ne conoscessero la portata. La sentenza non avrebbe adeguatamente considerato la forza tranquillizzante delle affermazioni fatte da **De Bernardinis** e la circostanza che i mass media riportarono informazioni distorte e per nulla corrispondenti a quanto era stato detto nel corso della riunione, basando le notizie fornite esclusivamente sul contenuto della ridetta intervista. Inoltre, non avrebbe considerato, il primo giudice, che vi furono, in quel contesto temporale, autorevoli voci che contribuirono a inculcare nella popolazione l’idea che la situazione non fosse preoccupante (dichiarazioni del Preside Di Orio e del prof. Moretti).

Con riferimento al nesso di causalità, l’appellante ha evidenziato come numerosissimi testi abbiano dichiarato di avere appreso (loro o i loro familiari) le notizie rassicuranti (e, sostanzialmente, la notizia che lo sciame sismico stava provocando un benefico scarico di energia) dai telegiornali (i quali divulgarono in maniera inesatta quanto accaduto nel corso della riunione) e dalle interviste di **De Bernardinis**, del Sindaco Cialente e dell’Assessore Stati (sono state citate, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi Bonanni, Giugni, Carosi, Visione, Giordani, Cora, Fioravanti, Cicino, Tomei, Parisse, Narcisi, Rambaldi, Vittorini, Liberati, Hisham, Di Bernardo, Tassoni).

In definitiva, coloro che restarono in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 lo avrebbero fatto, secondo l’appellante, perché rassicurati non dagli esperti della Commissione (i quali non parlarono affatto di scarico di energia e non dissero mai che non si sarebbe verificato un terremoto di magnitudo superiore a quello del 30 marzo), bensì dalle interviste rilasciate (non certamente da **Boschi**) e dalle notizie dei vari telegiornali, i quali, tuttavia, interpretarono in maniera totalmente errata e distorsero quanto era stato detto in sede di



riunione e fecero riferimento a quanto dichiarato da **De Bernardinis** addirittura prima della riunione, e ciò perché indotti dalla necessità di tranquillizzare la popolazione aquilana con riferimento alle notizie allarmistiche diffuse da altri

In sentenza sarebbero state attribuite agli esperti in generale (e a **Boschi** in particolare) frasi da loro mai pronunciate e concetti mai espressi e sarebbe stato formulato un giudizio del tutto irricevibile in ordine alla correttezza dell'analisi del rischio effettuata nel corso della riunione. In realtà, la lettura del verbale renderebbe evidente come furono trattati in maniera adeguata tutti i temi proposti. Le possibili finalità tranquillizzanti che il dott. Bertolaso aveva come obiettivo finale non possono, secondo la difesa, essere attribuite anche ai componenti della Commissione, i quali non ne erano a conoscenza, così come non potevano sapere ciò che la Stati avrebbe detto dopo la riunione.

Il terremoto aquilano fu impreveduto e imprevedibile e non sarebbe corretto attribuire agli imputati la responsabilità per non averlo previsto.

Con particolare riferimento alla posizione dell'imputato **Boschi**, ha osservato il difensore che lo stesso fornì notizie scientificamente corrette in ordine ai cosiddetti "periodi di ritorno", presentò mappe dalle quali si evinceva, al di là di ogni dubbio, l'elevata pericolosità sismica della zona di L'Aquila e, dunque, non fornì messaggi tranquillizzanti, e ciò è tanto vero che il Sindaco Cialente, dopo la riunione, si affrettò a chiedere - evidentemente affatto tranquillizzato - lo "stato di emergenza" e fornì alla popolazione consigli sui comportamenti da adottare in caso di forte scossa e che il Vice Prefetto Braga (partecipante alla riunione) palesò le proprie preoccupazioni con una lettera versata in atti.

Non risponderebbe al vero, conclusivamente, che gli esperti valutarono con superficialità e approssimazione la situazione aquilana e che contribuirono a diffondere notizie rassicuranti ai cittadini, così da indurre le vittime a mutare il comportamento sino a quel momento tenuto di fronte alle scosse telluriche. In ogni caso :

- sarebbe arbitrario ravvisare una responsabilità collegiale del gruppo di esperti prescindendo dalle singole condotte;